



REGOLAMENTO **“AREA SOSTA CAMPER”** **BOARIO TERME**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 13 del 30/04/2026.



ARTICOLO 1 – FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO "AREA CAMPER"

Il presente regolamento ha la finalità di disciplinare l'accesso e lo stazionamento nell'area di sosta a pagamento, riservata ai camper, di proprietà del Comune di Darfo Boario Terme sita tra Via Alabarde e Via Gaioni, nonché l'uso da parte degli utenti dei relativi impianti ed attrezzature.

L'area di sosta è attrezzata con posteggi per ospitare fino ad un massimo di n. 13 (tredici) autocaravan, così come definite dall'art.54, comma 1, lett. m) del C.d.S. ("veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e dall'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente", di seguito nominate anche sinteticamente "camper").

Il parcheggio all'interno dell'area camper è subordinato al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui importi saranno stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

L'area è dotata di punti di allaccio comuni alla rete elettrica di una condotta dell'acqua potabile attraverso cui può essere effettuato il carico dei serbatoi dei camper e di un impianto igienicosanitario per la raccolta delle acque grigie e nere (residui organici) contenute nei serbatoi interni a detti veicoli.

L'accesso all'area camper è permesso anche a coloro che intendono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua potabile, con pagamento per detto servizio del corrispettivo stabilito dalla richiamata deliberazione della Giunta Comunale.

La circolazione e la sosta all'interno dell'area camper sono a tutti gli effetti assoggettate alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495;
- L.R. n. 27 del 01/10/2015, ed in particolare l'art. 42.

L'eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni normative richiamate, nonché l'emanazione di nuove norme nella medesima materia, comporteranno l'automatico adeguamento del presente Regolamento, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2 – MODALITA' E LIMITAZIONI PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE INTERNA ALL'AREA CAMPER

L'area sosta camper è istituita con ordinanza, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) del D.Lgs.285/1992.

La sosta all'interno dell'area camper è permessa per massimo 72 ore (ovvero massimo per un periodo di due notti come disciplinato dall'art. 42 L.R. 27/2015) solo ad autocaravan (camper) così come definiti dall'art. 54 c.1 lettera m) del D.Lgs.285/1992:

"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente";

Per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada. Non sono permessi altri utilizzi dell'area ed è tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di campeggio.

Il Comune potrà affidare la gestione dell'area ad un soggetto terzo, mediante apposita convenzione, conservando la titolarità della struttura. In tal caso è attribuita al soggetto



gestore la responsabilità anche di far rispettare le disposizioni del presente regolamento, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalla convenzione stessa e dalle normative vigenti in materia.

L'accesso all'area è consentito previo pagamento della tariffa secondo le modalità e le condizioni economiche che verranno disciplinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, Il fruitore è tenuto ad ottenere una ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, da esibire su richiesta del personale incaricato o delle autorità competenti.

La ricevuta o la prova di pagamento deve essere esposta in modo ben visibile sul parabrezza del camper, in modo da consentire la verifica immediata da parte del personale addetto, dalla Polizia Locale, nonché degli altri organi previsti dall'art. 13 della legge 689/81.

L'accesso all'area avviene tramite il sistema di apertura in uso, che potrà essere automatico o basato su dispositivi elettronici o digitali, validi per la durata del periodo di sosta regolarmente pagato.

L'accesso all'area è limitato ai soli camper, con divieto di circolazione e sosta all'interno della stessa per ogni altra categoria di veicoli, fatta eccezione per quelli impiegati nei servizi di polizia, di soccorso, manutenzione, pulizia strade e smaltimento rifiuti. È vietato l'accesso all'area camper di veicoli non autorizzati o che si presentino in uno stato d'uso e di manutenzione tale da poter costituire pericolo o disturbo per gli altri occupanti il parcheggio.

Gli eventuali veicoli diversi dai camper abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario/obbligato in solido.

Eventuali motocicli, ciclomotori o velocipedi introdotti nel parcheggio in quanto trasportati sui camper, in caso di autonomo utilizzo, devono essere condotti a spinta all'interno dell'area camper, prestando la massima attenzione a non arrecare intralcio o pericolo per i pedoni.

L'accesso e la sosta nell'area camper possono essere vietati con ordinanza comunale mediante regolamentazione temporanea della circolazione stradale e apposizione della prescritta segnaletica ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento, qualora ciò sia necessario per eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altre ragioni di pubblico interesse valutate dall'Amministrazione Comunale.

Il parcheggio non è custodito e pertanto il Comune e l'eventuale gestore incaricato sono esonerati da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che si verificassero all'interno dell'area di parcheggio. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone, si ricorda pertanto l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni. È vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori dell'apposito pozzetto.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs.285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta.

La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.185, comma 6 del D.Lgs.285/1992.

La sosta dei mezzi ammessi all'interno dell'area camper è consentita solo all'interno



delle apposite piazzole. È fatto Divieto assoluto di:

- accendere fuochi liberi;
- lavaggio dei veicoli;
- stendere panni in vista;
- di occupazione, anche temporanea, anche delle piazzole adiacenti, con verande, tavoli sedie e/o altri accessori.

Gli utenti sono tenuti a rispettare le indicazioni riportate nella cartellonistica e nelle comunicazioni ufficiali relative a modalità di pagamento, accesso, orari e comportamento all'interno dell'area. L'inosservanza di tali disposizioni può comportare la sospensione temporanea dell'accesso o l'allontanamento dall'area.

ARTICOLO 3 – NORME DI STAZIONAMENTO E CONDIZIONI D'USO

I camper devono essere disposti in posizione di partenza, ovvero con la cabina di guida rivolta verso le strade interne del parcheggio e collocati in modo da non intralciare le manovre altrui. La sosta dei camper deve essere realizzata per l'intero periodo di permanenza con modalità tali da non costituire campeggio, attendamento e simili.

Stanti le particolari caratteristiche dell'area camper e della sua viabilità interna, durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio od un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata.

L'utilizzo degli spazi e delle attrezzature del parcheggio è assoggettato ai divieti, agli obblighi, alle limitazioni ed alle prescrizioni di seguito indicate:

- Nei camper parcheggiati nell'area camper possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere superiori al numero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione;
- I camper dovranno essere coperti da regolare polizza assicurativa in corso di validità ai sensi della normativa vigente, in caso contrario non sarà consentito l'ingresso all'area;
- I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere vigilati e custoditi dagli adulti responsabili a cui sono affidati;
- Durante la sosta è vietato mantenere il motore del camper acceso;
- Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nell'area è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose;
- Durante la sosta, gli utenti devono adottare comportamenti improntati al rispetto della quiete pubblica, dell'ambiente e degli altri fruitori dell'area, evitando rumori molesti, emissioni, abbandono di rifiuti o qualsiasi condotta che possa arrecare disturbo;
- È vietato l'utilizzo di generatori elettrici nelle ore notturne (22:00 – 8:00) o in modo tale da arrecare disturbo agli altri utenti.

ARTICOLO 4 – NORME PER IL CARICO DELL'ACQUA POTABILE E PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, realizzato nel rispetto di quanto previsto all'art. 378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.



Agli utenti che usufruiscono della sosta a pagamento è consentito, liberamente e senza costi aggiuntivi, il rifornimento dell'acqua potabile e lo scarico delle acque grigie e nere contenute nei serbatoi interni dei camper nell'apposito impianto igienico-sanitario di raccolta di detti reflui presente nell'area camper.

Le operazioni di carico/scarico di cui sopra sono consentite, con pagamento per detto specifico servizio, anche ai camper che accedono all'area esclusivamente a tal fine, per il solo tempo necessario.

Le acque nere da smaltire devono essere opportunamente pretrattate, mediante l'uso dei prescritti liquidi per wc chimici in quantità adeguata a sciogliere i residui organici e ad eliminare qualsiasi odore che da loro derivi.

Le operazioni di scarico devono essere eseguite a motore spento, per le operazioni di scarico diretto di reflui, il camper deve essere posizionato in modo che il tubo/bocchettone di scarico venga a trovarsi in corrispondenza del centro dell'apposita griglia di raccolta;

Terminato ogni scarico e spostato l'automezzo, l'utente deve assicurarsi che il sistema automatico stia pulendo il canale di scolo. La pulizia necessaria verrà eseguita manualmente dal proprietario del camper.

L'uso improprio delle aree e delle attrezzature di carico e scarico, nonché il mancato rispetto delle istruzioni operative e delle norme igienico-sanitarie vigenti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 8 e, nei casi più gravi, l'allontanamento immediato dall'area.

ARTICOLO 5 – NORME PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI

Il conferimento di eventuali rifiuti solidi da parte dei fruitori del servizio sosta camper nel periodo di accesso deve rispettare le vigenti normative comunali di merito, differenziando, prima del conferimento, i rifiuti solidi tra materiali riciclabili, organico, indifferenziato secco. Una stazione di raccolta differenziata multimateriale è installata nei pressi dell'area di sosta e può essere utilizzata dai fruitori dell'area utilizzando gli stessi strumenti e le stesse modalità impiegate per l'accesso all'area.

ARTICOLO 6 – TARIFFE

La sosta all'interno dell'area camper è a pagamento secondo le tariffe che verranno determinate dalla Giunta Comunale che potrà valutare successivi aggiornamenti con facoltà di differenziarle per periodi stagionali, promozioni temporanee, convenzioni o particolari categorie di utenti sempre nel rispetto della normativa vigente.

È obbligatorio esporre, sul parabrezza del camper il tagliando attestante l'avvenuto pagamento della sosta.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E COSE

Per ogni danno provocato a persone e cose, nonché alle infrastrutture ed agli impianti dell'area camper, in ragione dell'accesso e dello stazionamento all'interno della stessa, riconducibile alla responsabilità dell'utente che usufruisce del parcheggio, risponde in maniera esclusiva quest'ultimo, direttamente o per il tramite di Società assicurative con le quali l'interessato abbia contratto polizze per la responsabilità civile o similari.

Il Comune e l'eventuale gestore incaricato declinano ogni responsabilità per eventuali danni riportati da persone, veicoli e cose presenti all'interno dell'area camper, in



conseguenza di eventi meteorologici e calamità naturali (quali: trombe d'aria, fulmini, grandine, ecc..).

Il Comune e l'eventuale gestore incaricato non rispondono di eventuali danni subiti da persone, veicoli, animali o cose presenti all'interno dell'area camper conseguenti ad atti vandalici o violenze attuate da terzi, né di furti anche per quanto riguarda oggetti lasciati sui camper parcheggiati.

Gli utenti sono quindi responsabili per eventuali danni arrecati a strutture, impianti o dotazioni dell'area. In caso di danneggiamento o perdita di dispositivi di accesso, il Comune o l'eventuale gestore incaricato potranno trattenere l'eventuale cauzione versata e richiedere l'eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E DI SICUREZZA

Con l'accesso e parcheggio del camper, l'utente dell'area accetta integralmente le disposizioni indicate nel presente documento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare e dalle pertinenti norme generali e di settore.

L'Amministrazione Comunale e/o l'eventuale gestore incaricato sono tenuti a segnalare eventuali violazioni rilevate o comportamenti non consoni da parte dei fruitori dell'area alla Polizia Locale e/o alle Forze dell'Ordine;

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

L'area di sosta camper potrà essere videosorvegliata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).;

Chiunque ponga in essere condotte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta impregiudicata la facoltà degli organi preposti alla vigilanza e al controllo di valutare l'applicazione di ulteriori sanzioni a norma di legge e di ordinare l'allontanamento dall'area camper per gli utenti che non provvedano a versare la tariffa prevista, non adottino comportamenti improntati al rispetto della quiete pubblica, dell'ambiente e degli altri fruitori dell'area, evitando rumori molesti, emissioni, abbandono di rifiuti o qualsiasi condotta che possa arrecare disturbo.

Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il controllo sul rispetto del presente regolamento e l'accertamento delle eventuali violazioni sono di competenza della Polizia Locale, nonché degli altri organi previsti dall'art. 13 della legge 689/81.